

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0255/2002

10 luglio 2002

*****II**

RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia
(5475/2/2002 – C5-0227/2002 – 2000/0331(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

Relatrice: Eija-Riitta Anneli Korhola

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA	5
MOTIVAZIONE.....	18

PAGINA REGOLAMENTARE

Nella seduta del 23 ottobre 2001 il Parlamento ha definito la sua posizione in prima lettura sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione dei cittadini alla stesura di determinati piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio (COM(2000) 839 - 2000/0331 (COD)).

Nella seduta del 30 maggio 2002 il Presidente del Parlamento ha annunciato di aver ricevuto la posizione comune, che ha deferito alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (5475/2/2002 - C5-0227/2002).

Nella riunione del 12 marzo 2001 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori aveva nominato relatrice Eija-Riitta Anneli Korhola.

Nelle riunioni del 18 giugno e 10 luglio 2002 ha esaminato la posizione comune e il progetto di raccomandazione per la seconda lettura.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 39 voti favorevoli e 3 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Caroline F. Jackson (presidente), Mauro Nobilia (vicepresidente), Alexander de Roo (vicepresidente), Anneli Hulthén (vicepresidente), Eija-Riitta Anneli Korhola (relatrice), Per-Arne Arvidsson, María del Pilar Ayuso González, Hans Blokland, David Robert Bowie, Philip Bushill-Matthews (in sostituzione di John Bowis), Dorette Corbey, Anne Ferreira, Francesco Fiori (in sostituzione di Raffaele Costa, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Karl-Heinz Florenz, Cristina García-Orcoyen Tormo, Robert Goodwill, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez Cortines, Heidi Anneli Hautala (in sostituzione di Hiltrud Breyer), Marie Anne Isler Béguin, Christa Klauß, Bernd Lange, Peter Liese, Torben Lund, Jules Maaten, Minerva Melpomeni Malliori, Jorge Moreira da Silva, Emilia Franziska Müller, Riitta Myller, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Frédérique Ries, Didier Rod (in sostituzione di Patricia McKenna), Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Ursula Schleicher (in sostituzione di Marialiese Flemming), Inger Schörling, Jonas Sjöstedt, Renate Sommer (in sostituzione di Martin Callanan), María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Kathleen Van Brempt e Phillip Whitehead.

La raccomandazione per la seconda lettura è stata depositata il 10 luglio 2002.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (5475/2/2002 – C5-0227/2002 – 2000/0331(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (5475/2/2002 – C5-0227/2002),
 - vista la sua posizione in prima lettura¹ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 839²),
 - vista la proposta modificata della Commissione (COM(2001) 779³),
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
 - visto l'articolo 80 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0255/2002),
1. modifica come segue la posizione comune;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C 112E del 9.5.2002, pag. 125.

² GU C 154E del 29.5.2001, pag. 123.

³ GU C 75E del 26.3.2002, pag. 370.

Emendamento 1
CONSIDERANDO 2

(2) La normativa **comunitaria in materia di ambiente contiene** disposizioni in base alle quali le autorità pubbliche e altri organismi adottano decisioni che possono avere effetti significativi sull'ambiente oltre che sulla salute e sul benessere delle persone.

(2) La normativa, **i piani e i programmi della Comunità relativi all'ambiente e ad altri settori di politica contengono** disposizioni in base alle quali le autorità pubbliche e altri organismi adottano decisioni che possono avere effetti significativi sull'ambiente oltre che sulla salute e sul benessere delle persone.

Motivazione

Questo emendamento ripristina in parte l'emendamento 2 del Parlamento europeo in prima lettura.

Emendamento 2
CONSIDERANDO 2 bis (nuovo)

(2 bis) Ai sensi dell'articolo 6 del trattato, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie.

Motivazione

Questo emendamento ripristina l'emendamento 3 del Parlamento europeo in prima lettura.

Emendamento 3
CONSIDERANDO 3

(3) L'effettiva partecipazione del pubblico all'adozione di decisioni consente allo stesso di esprimere pareri e preoccupazioni che possono assumere rilievo per tali decisioni e che possono essere presi in considerazione da coloro che sono responsabili della loro adozione; ciò accresce la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e favorisce **la consapevolezza del pubblico sui problemi ambientali**.

(3) L'effettiva partecipazione del pubblico all'adozione di decisioni consente allo stesso di esprimere pareri e preoccupazioni che possono assumere rilievo per tali decisioni e che possono essere presi in considerazione da coloro che sono responsabili della loro adozione; ciò accresce la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e favorisce **il sostegno del pubblico alle decisioni adottate**.

Motivazione

Questo emendamento ripristina l'emendamento 4 del Parlamento europeo in prima lettura.

Emendamento 4 CONSIDERANDO 6

(6) Tra gli obiettivi della convenzione vi è il desiderio di garantire il diritto di partecipazione del pubblico **ad alcune** attività decisionali **in materia ambientale**, per contribuire a tutelare il diritto di vivere in un ambiente adeguato ad assicurare la salute e il benessere delle persone.

(6) Tra gli obiettivi della convenzione *di Aarhus* vi è il desiderio di garantire il diritto di partecipazione del pubblico **alle** attività decisionali **aventi un impatto sull'ambiente**, per contribuire a tutelare il diritto di vivere in un ambiente adeguato ad assicurare la salute e il benessere delle persone.

Motivazione

Questo emendamento ripristina in parte l'emendamento 5 del Parlamento europeo in prima lettura.

Emendamento 5
CONSIDERANDO 9

(9) L'articolo 9, paragrafi 2 e 4 della convenzione di Århus contiene norme sull'accesso alle procedure giudiziarie, o di altra natura, al fine di contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico contenute nell'articolo 6 della convenzione.

(9) L'articolo 9, paragrafi 2 e 4 della convenzione di Århus contiene norme sull'accesso alle procedure giudiziarie, o di altra natura, al fine di contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico contenute nell'articolo 6 **e negli altri articoli pertinenti** della convenzione.

Motivazione

Questo emendamento ripristina la posizione del Parlamento europeo in prima lettura.

Emendamento 6
CONSIDERANDO 10

(10) ***Per talune direttive del settore ambientale*** che ***prescrivono*** agli Stati membri di presentare piani e programmi concernenti l'ambiente ***ma non contengono sufficienti disposizioni sulla partecipazione del pubblico***, è necessario prevedere forme di partecipazione del pubblico che siano coerenti con le disposizioni della convenzione di Århus, ed in particolare con l'articolo 7.

(10) ***In relazione alla normativa comunitaria*** che ***prescrive*** agli Stati membri di presentare piani e programmi concernenti l'ambiente, è necessario prevedere forme di partecipazione del pubblico che siano coerenti con le disposizioni della convenzione di Århus, ed in particolare con l'articolo 7.

Motivazione

Questo emendamento ripristina l'emendamento 8 del Parlamento europeo in prima lettura.

Emendamento 7
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, lettera d)

d) l'autorità competente faccia ragionevoli sforzi per ***informare il pubblico in merito alle decisioni adottate e ai motivi e alle considerazioni su cui le stesse sono basate.***

d) ***dopo un esame dei commenti e dei pareri dei cittadini***, l'autorità competente faccia ragionevoli sforzi per ***rispondere, individualmente o collettivamente, ai cittadini spiegando qual è l'eventuale impatto della loro partecipazione nella questione all'esame.***

Motivazione

Questo emendamento ripristina parzialmente gli emendamenti 9, 10 e 33 del Parlamento europeo in prima lettura.

Emendamento 8
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3, COMMA 2 bis (nuovo)

Tali modalità possono fra l'altro comprendere una formazione sul processo decisionale destinata ai cittadini o il finanziamento di tale formazione.

Motivazione

Questo emendamento ripristina parzialmente gli emendamenti 9, 10 e 33 del Parlamento europeo in prima lettura.

Emendamento 9
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 4

4. Il presente articolo *non si applica* a piani e programmi destinati *esclusivamente* a scopi di difesa nazionale o *adottati* in caso di emergenze civili.

4. *Gli Stati membri possono decidere, dopo una valutazione caso per caso e conformemente alla normativa nazionale, di non applicare* il presente articolo a piani e programmi destinati a scopi di difesa nazionale, *qualora la sua applicazione possa pregiudicare tali piani e programmi, o a decisioni adottate* in caso di emergenze civili.

Motivazione

Questo emendamento propone un compromesso fra la prima lettura del Parlamento europeo e la posizione comune.

Emendamento 10
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 5 bis (nuovo)

Gli Stati membri provvedono, in conformità del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato:

a) che vantino un interesse sufficiente o, in alternativa,

b) che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto,

abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla

legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dal presente articolo.

Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.

Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, l'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa ai sensi del paragrafo 1, è considerato sufficiente ai fini della lettera a) del presente paragrafo. Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini della lettera b) del presente paragrafo.

Le disposizioni del presente paragrafo non escludono la possibilità di avviare procedure di ricorso preliminare dinanzi all'autorità amministrativa e non incidono sul requisito dell'esaurimento delle procedure di ricorso amministrativo quale presupposto dell'esperimento di procedure di ricorso giurisdizionale, ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale.

Una siffatta procedura è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa.

Per rendere più efficaci le disposizioni del presente paragrafo, gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.

Motivazione

Questo emendamento ripristina l'emendamento 30/riv. del Parlamento europeo in prima lettura nella versione approvata nella posizione comune per altri articoli della direttiva in esame.

Emendamento 11

ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1 bis (nuovo)

Articolo 1, paragrafo 3 bis (nuovo) (Direttiva 85/337/CEE)

1 bis) All'articolo 1 è aggiunto il seguente nuovo paragrafo 3 bis:

"3 bis. Gli Stati membri possono decidere, dopo una valutazione caso per caso e conformemente alla normativa nazionale, di non applicare il presente articolo a progetti destinati a scopi di difesa nazionale, qualora la sua applicazione possa pregiudicare tali progetti, o a decisioni adottate in caso di emergenze civili.

Motivazione

Questo emendamento ripristina l'emendamento 13 del Parlamento europeo in prima lettura utilizzando in parte la formulazione della posizione comune all'articolo 2, paragrafo 4.

Emendamento 12

ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1 ter (nuovo)

Articolo 2, paragrafo 3 (Direttiva 85/337/CEE)

1 bis. L'articolo 2, paragrafo 3, lettere a) e b) è sostituito dal testo seguente:

'a) esaminano se un'altra forma di valutazione sia adeguata;

b) mettono a disposizione dei cittadini, in conformità di quanto disposto alla lettera a), le informazioni relative all'esenzione, le ragioni per cui è stata accordata e le modalità relative alla procedura di ricorso, in conformità dell'articolo 10 bis."

Motivazione

Questo emendamento ripristina l'emendamento 14 del Parlamento europeo in prima lettura.

Emendamento 13

ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2

Articolo 3, paragrafo 6 bis (nuovo) (Direttiva 85/337/CEE)

6 bis. Gli Stati membri provvedono affinché, dopo un esame dei commenti e dei pareri dei cittadini, l'autorità competente faccia ragionevoli sforzi per rispondere ai cittadini.

Motivazione

Questo emendamento ripristina la posizione del Parlamento europeo in prima lettura.

Emendamento 14
ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3 bis (nuovo)
Articolo 9, paragrafo 1, trattino 2 bis (nuovo) (Direttiva 85/337/CEE)

3 bis) All'articolo 9, paragrafo 1 viene aggiunto il seguente trattino:

"- le modalità relative alla procedura di ricorso, a norma dell'articolo 10 bis;"

Motivazione

Questo emendamento ripristina la posizione del Parlamento europeo in prima lettura.

Emendamento 15
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3, LETTERA a)
Articolo 15, paragrafo 1 (Direttiva 96/61/CE)

1. Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico interessato vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alla procedura relativa:

- al rilascio di un'autorizzazione per nuovi impianti,
- al rilascio di un'autorizzazione per modifiche sostanziali nel funzionamento dell'impianto,
- all'aggiornamento di una autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione relative a un impianto a norma dell'articolo 13, ***se il suo impatto ambientale è di tale entità da rendere necessaria una significativa modifica dei valori limite di emissione dell'autorizzazione.***

1. Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico interessato vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alla procedura relativa:

- al rilascio di un'autorizzazione per nuovi impianti,
- al rilascio di un'autorizzazione per modifiche sostanziali nel funzionamento dell'impianto,
- all'aggiornamento di una autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione relative a un impianto a norma dell'articolo 13, ***e in altri casi laddove opportuno.***

Ai fini di tale partecipazione si applica la procedura stabilita nell'allegato V.

Ai fini di tale partecipazione si applica la procedura stabilita nell'allegato V.

Motivazione

L'emendamento é in linea con la struttura della posizione comune ma respinge la formulazione del terzo trattino, poco chiara sul piano giuridico ed eccessivamente restrittiva. L'emendamento ripropone la formulazione dell'articolo 6, paragrafo 10 della Convenzione di Århus. In linea di principio la partecipazione del pubblico sarebbe quindi richiesta per gli aggiornamenti delle autorizzazioni, tranne nel caso di aggiornamenti puramente formali.

Emendamento 16

ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3

Articolo 15, paragrafo 5, lettera b bis) (nuova) (Direttiva 96/61/CE)

b bis) le modalità relative alla procedura di ricorso a norma dell'articolo 15 bis.

Motivazione

L'emendamento ripristina la posizione del Parlamento europeo in prima lettura.

Emendamento 17

ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [**2 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva**]. Essi ne informano immediatamente la

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [**12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva**]. Essi ne informano immediatamente la

Commissione.

Commissione.

Motivazione

L'emendamento cerca di trovare un compromesso fra la proposta originaria della Commissione (attuazione entro il 31 dicembre 2002) e la posizione comune.

Emendamento 18
ALLEGATO I, LETTERA f bis) (nuova)

f bis) Altra normativa, altri piani e programmi comunitari che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente o sulla salute e sul benessere dell'individuo e della collettività, la cui esecuzione deve tener conto dell'articolo 6 del trattato.

Motivazione

L'emendamento ripristina la posizione del Parlamento europeo in prima lettura.

Emendamento 19
ALLEGATO II
Allegato V, paragrafo 5 (direttiva 96/61/CE)

4. Gli Stati membri stabiliscono le modalità precise di informazione del pubblico (ad esempio mediante affissione entro una certa area o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del pubblico interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagini pubbliche).

4. Gli Stati membri stabiliscono le modalità precise di informazione del pubblico (ad esempio mediante affissioni entro una certa area o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del pubblico interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagini pubbliche). Vengono

Vengono fissate scadenze adeguate che concedano un tempo sufficiente per *espletare* ciascuna delle varie fasi di cui al presente allegato.

fissate scadenze adeguate che concedano un tempo sufficiente per *informare i cittadini nonché per consentire loro di prepararsi e di partecipare efficacemente* a ciascuna delle varie fasi di cui al presente allegato.

Motivazione

L'emendamento ripristina la posizione del Parlamento europeo in prima lettura.

MOTIVAZIONE

Nella posizione comune il testo della direttiva è stato riformulato in diversi punti e risulta ora più chiaro. Lo stesso dicasi di alcuni articoli o paragrafi delle vecchie direttive (85/337/CEE e 96/61/CE) che non figuravano nella proposta originaria della Commissione. La relatrice accoglie con favore tali modifiche.

La relatrice si compiace inoltre del fatto che molti degli emendamenti presentati dal Parlamento in prima lettura siano stati accolti dal Consiglio, in una forma o nell'altra, e inseriti nella posizione comune, anche se dalla versione pubblicata risulta difficile fare un raffronto tra le diverse posizioni.

L'approccio complessivo del Consiglio è estremamente positivo, il che fa sperare bene per l'attuazione della direttiva. Questo aspetto si riflette nei nuovi elementi introdotti nella posizione comune, ad esempio il nuovo articolo 1 (Obiettivo), l'articolo 3, paragrafo 3 sugli effetti ambientali transfrontalieri e gli ulteriori miglioramenti nella formulazione degli articoli concernenti l'accesso alla giustizia. La relatrice raccomanda al Parlamento di approvare tali modifiche.

Il Consiglio ha altresì emendato il nuovo articolo 5 sull'attuazione della direttiva. Su questo punto la relatrice propone un compromesso fra la proposta originaria della Commissione e la posizione comune.

Il disaccordo principale permane sulla scelta fra l'approccio "sbrigativo" (del Consiglio) e l'approccio più orizzontale (del Parlamento).

Ratifica della Convenzione Århus nella Comunità

La direttiva costituisce il secondo pilastro di una procedura che dovrebbe portare alla ratifica della Convenzione di Århus nella Comunità entro il 2004. Il primo pilastro, che riguarda l'accesso del pubblico alle informazioni ambientali, è stato esaminato in seconda lettura nel maggio 2002; l'attuale Relatrice è lo stesso di quella incaricata di tale relazione. L'ultimo pilastro concerne la legalità e la revisione; la Commissione sta ancora elaborando la relativa proposta. La relatrice si richiama alla sua dichiarazione nella "Raccomandazione per la seconda lettura sull'accesso del pubblico alle informazioni ambientali" (PE 314.350) concernente le ulteriori misure in vista della ratifica e dell'attuazione della Convenzione.

In generale la Comunità ratifica un trattato allorquando esiste un'appropriata legislazione. Questo modo di procedere è giustificato ma risulta estremamente lento. Nel caso della Convenzione di Århus, la procedura durerà anche più a lungo, a causa delle controversie in merito al terzo pilastro.

Dopo che i due primi pilastri saranno stati pubblicati sulla GU e sarà garantito l'allineamento della Convenzione rispetto alle istituzioni comunitarie, la CE e gli Stati membri potrebbero

forse procedere direttamente alla ratifica della Convenzione. Questo tipo di "scorciatoia" sarebbe fattibile, dal momento che le prime due direttive contengono già disposizioni minime per una revisione legale. Una volta messa a punto la proposta per il terzo pilastro, essa potrebbe sostituire, se necessario, le disposizioni precedenti. In questo modo l'UE potrebbe evitare ritardi nella ratifica della Convenzione di Århus.